

può assegnare contributi o altri ausilii finanziari, correlati ad attività e iniziative di interesse generale, alle associazioni e alle organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel campo sociale, assistenziale, culturale, sportivo, della protezione ambientale, o che svolgono altri servizi di interesse collettivo, secondo modalità e criteri determinati dall'apposito regolamento.

ART. 16

Archivio ed elenco delle associazioni

1. Al fine di consentire la più estesa conoscenza delle associazioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro che operano nell'ambito comunale viene istituito presso la biblioteca comunale e su iniziativa della stessa, un archivio che raccolga le pubblicazioni e altro materiale documentario sulle loro attività.
2. Ogni anno la giunta comunale predispone, aggiorna e mette a disposizione del pubblico l'elenco delle associazioni che svolgono attività socialmente utili o che comunque non perseguono scopi di lucro, indicante l'entità organizzativa e l'attività svolta da ciascuna associazione.
3. Onde consentire l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma precedente, le associazioni e le organizzazioni trasmettono annualmente all'amministrazione comunale, dietro richiesta, i propri programmi di attività, il resoconto di quella effettuata, le eventuali variazioni intervenute in ordine alla loro entità organizzativa e alla composizione dei propri organi sociali.

ART. 17

Consultazione dei cittadini e degli organismi della partecipazione

1. Il comune ritiene la consultazione dei cittadini, singoli e associati, una risorsa e una opportunità per gli organi istituzionali, che consente a questi di avvalersi, nella fase di elaborazione delle scelte amministrative, di conoscenze ed esperienze diffuse tra i cittadini e le loro spontanee associazioni. Inserisce di conseguenza nella prassi amministrativa diverse forme di consultazione, in relazione alle specifiche decisioni